



L'Estensore
(Dott.ssa Monica Tassoni)




Il Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)




Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Il Dirigente Tecnico
(Dott.ssa Daniela Musa)




Il Direttore Generale
(Avv. Sandro Di Minco)



ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Albo on-line" in data 21 GIU. 2017 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



aric Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

061

DELIBERAZIONE N. _____

DEL 20 GIU. 2017

Approvazione schema Atto di transazione ARIC/ARIT- Enel Energia S.p.A.

Il 20 GIU. 2017 a Tortoreto Lido (TE), presso la sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Sandro Di Minco nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 23.02.2016 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 16.03.2016, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

CONSIDERATO che la Società Enel Energia S.p.A. in data 21.06.2016 comunicava che, a seguito di verifica effettuata in data 05.05.2016, riscontrava l'irregolare funzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo dell'Agenzia, in particolare accertava l'assenza della corrente della fase T;

TENUTO CONTO che dall'analisi effettuata emergeva che l'anomalia ha avuto inizio in data 05.10.2014 ed è stata rimossa con intervento del tecnico specializzato il 16.05.2016;

TENUTO CONTO che nel periodo sopracitato le società erogatrici dell'energia elettrica che si sono succedute sono state Enel Energia S.p.A. e Axpo Italia S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 1633 del 21.07.2016 con la quale l'Agenzia invitava le società Enel Energia S.p.A. ed Axpo Italia S.p.A. a produrre elementi probanti circa il mancato funzionamento del rilevatore T;

VISTA la nota prot. n. 2016 del 30.09.2016 con la quale l'Agenzia reiterava la contestazione dell'addebito, in particolare con riferimento alle modalità di determinazione del momento del guasto con invito ad un incontro per esaminare la problematica, nonché la richiesta della relativa documentazione;

VISTA la nota prot. n. 2414 del 24.11.2016 con la quale l'Agenzia ribadiva alla Società Enel Energia S.p.A. e alla Società Axpo Italia S.p.A. la necessità di acclarare una data certa ed inequivocabile di inizio dell'anomalia che non può essere stabilita unilateralmente da Enel Energia S.p.A.;

RISCONTRATO che con successive missive da parte dei distributori di energia elettrica Enel Energia S.p.A. e Axpo Italia S.p.A., veniva accertato definitivamente il periodo di assenza della corrente fase T decorrente dal 05.10.2014 al 16.05.2016 definendo così il ricalcolo degli importi fatturati;

EVIDENZIATO che nonostante le controdeduzioni formulate dall'Agenzia, la società Enel Energia S.p.A. con nota acquisita al prot. n. 603 del 06.04.2017 invitava e diffidava formalmente la stessa al pagamento delle fatture sospese, con preavviso di sospensione dell'erogazione di energia elettrica in caso di mancato adempimento e contestualmente rimetteva la pratica ad una società di recupero crediti, Europafactor S.p.A.;

RILEVATO che l'Agenzia con nota prot. n. 607 del 07.04.2017 richiedeva alla società Enel Energia S.p.A. la sospensione immediata della procedura avviata nei confronti della medesima mediante la sopra citata diffida evidenziando che un'eventuale sospensione della fornitura dell'energia, o anche la mera riduzione di potenza del contatore, avrebbe generato un pregiudizio gravissimo all'intero sistema pubblico regionale abruzzese in considerazione del ruolo strategico svolto in tale contesto dall'Agenzia, Ente Strumentale della Regione Abruzzo, in ragione del fatto che presso la sede della medesima è collocato e gestito uno dei più importanti Data Center d'Abruzzo, fondamentale per il funzionamento di una pluralità di servizi pubblici, erogati da vari Enti pubblici abruzzesi ai cittadini e alle imprese del territorio;

RILEVATO che, al solo fine di addivenire ad una soluzione bonaria della situazione precontenziosa, l'Agenzia presentava una proposta di transazione sia alla società Enel Energia S.p.A. che alla società Axpo S.p.A., rispettivamente con nota prot. n. 610 del 10.04.2017 e con nota prot. n. 643 del 13.04.2017, proponendo una decurtazione di circa il 10 % sull'importo a debito per l'utenza energia elettrica;

PRESO ATTO che, al fine di valutare l'opportunità e la convenienza dell'Agenzia di procedere alla sottoscrizione di un accordo transattivo con Enel Energia S.p.A. ed Axpo S.p.A., in relazione alle richieste di pagamento rivolte da queste società nei confronti dell'Agenzia a titolo di ricalcolo di costi di erogazione dell'energia elettrica, veniva disposto con Deliberazione n. 24 del 27.04.2017 di affidare all'Avv. Santini Maria l'incarico professionale per rendere parere pro veritate in merito;

VISTO il parere pro veritate rimesso dall'Avv. Santini Maria, acquisito agli atti al prot. n. 718 del 04.05.2017;

RILEVATO che nel parere pro veritate rimesso, l'Avv. Santini Maria dichiarava opportuno e conveniente aderire alla proposta di transazione in argomento sia con la Società Axpo Italia S.p.A.;

VISTO il parere n. 7 del 04.05.2017 reso dal Revisore Legale dell'Agenzia in merito alla sottoscrizione degli accordi transattivi sia con Axpo Italia S.p.A. che con la società Enel Energia S.p.A.;

PRESO ATTO che l'Agenzia in data 10.05.2017, a seguito di una serie di comunicazioni interscorse tra le parti, ha trasmesso al referente aziendale della società Europafactor S.p.A. lo schema di transazione da sottoscrivere tra le parti;

CONSIDERATO che la società Europafactor S.p.A. ha ritrasmesso lo schema di Atto di transazione, acquisito al prot. n. 1035 del 20.06.2017;

EVIDENZIATO che la società Enel Energia S.p.A. ha rimodulato il documento in una forma più sintetica ma che lascia sostanzialmente invariate le condizioni contrattualmente concordate durante i contatti intercorsi e formalizzati nello schema di transazione proposto dall'Agenzia;

RILEVATO che nella transazione proposta la società Enel Energia S.p.A. dichiara che successivamente al pagamento delle somme dovute da parte dell'agenzia provvederà ad emettere la nota credito a stralcio;

VISTA la Deliberazione n. 28 del 10.05.2017 con cui è stato approvato lo schema di Atto di transazione tra l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la telematica (ARIT/ARIC) e la società Axpo Italia S.p.A. acquisito al prot. n. 771 del 10.05.2017;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni finora esposte, procedere alla sottoscrizione dell'atto di transazione tra l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la telematica (ARIT/ARIC) e la società Enel Energia S.p.A.;

RILEVATO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi euro 216.649,99 (duecentosedicimilaseicentoquarantanove/99) da liquidare e pagare in favore della società Enel Energia S.p.A.;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017-2019 dell'Agenzia approvato con Deliberazione n. 85 del 28.11.2016;

VISTA la Deliberazione n. 13 del 13.03.2017 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio necessaria per l'adeguamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 agli effettivi trasferimenti assegnati dalla Regione Abruzzo per spese di funzionamento per il triennio 2017-2019;

VISTA la Deliberazione n. 52 del 13.06.2017 con la quale è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per l'iscrizione di nuove entrate a destinazione vincolata;

PRESO ATTO che attualmente gli stanziamenti sul pertinente capitolo n. 141 del Bilancio di Previsione 2017-2019 garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dello schema dell'Atto di transazione in oggetto;

RISCONTRATA altresì la necessità e l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dell'Atto di transazione *de quo* allo scopo di rispettare la tempistica dei termini di pagamento concordata;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** lo schema di Atto di transazione tra l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la telematica (ARIT/ARIC) e la società Enel Energia S.p.A. trasmesso dalla società Europafactor S.p.A. per conto di Enel Energia S.p.A. ed acquisito al prot. n. 1035 del 20.06.2017;
3. **di procedere** alla sottoscrizione dell'atto di transazione di cui al punto precedente, tra l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la telematica (ARIT/ARIC) e la società Enel Energia S.p.A.;
4. **di dare atto** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi euro 216.649,99 (duecentosedicimilaseicentoquarantanove/99) da liquidare e pagare in favore della società Enel Energia S.p.A. che trova copertura finanziaria sul cap. 141 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
5. **di rinviare** ad atti successivi la liquidazione ed il pagamento della somma 216.649,99 (duecentosedicimilaseicentoquarantanove/99) onnicomprensiva in favore della società Enel Energia S.p.A.;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.